

ECC.MO TAR MILANO
RICORSO
CON ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Nell'interesse di

MALAVASI FLAVIO (CF MLVFLV67T13L682W) e DE BATTISTI CRISTIANA (CF DBTCST71P55L682D) residenti in Induno Olona in via Giuseppe Gritti n. 41 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Soattini (C.F. STTPLA80E16L682R), del foro di Vicenza, con secondo studio in (21100) Varese, via Cavallotti n. 8 e dall'Avv. Andrea Macchi del foro di Varese con studio in (2100) Varese in via Cavour n. 39; gli avvocati Andrea Macchi e Paolo Soattini dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi pec andrea.macchi@varese.pecavvocati.it e paolosoattini@pec.it;

- RICORRENTI –

CONTRO

COMUNE DI INDUNO OLONA (CF/P.I. 00271270126), in persona del sindaco pro tempore, sito in (21056) Induno Olona in via Porro 35 pec indunoolona@pec.it estratto da IPA;

- RESISTENTE –

PER L'ANNULLAMENTO

- della delibera del comune di Induno Olona n. 163 del 30/12/2022 di approvazione del progetto definitivo esecutivo (unica fase) delle opere di realizzazione della pista ciclopedonale e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, del parere tecnico adesso allegato, su tracciato ferroviario convenzione RFI e dell'allegato, del piano particellare con cui è previsto l'esproprio della proprietà dei ricorrenti per un superficie di mq² 160 su un totale di 494 mq, del capitolato speciale di appalto (doc. 1);
- del provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo notificato ai ricorrenti (doc. 2);
- di ogni altro atto antecedente connesso e/o consequenziali a quelli oggetto della presente impugnativa

FATTO

La giunta comunale del comune di Induno Olona con delibera n. 163 del 30/12/2022 andava ad approvare progetto definitivo esecutivo avente ad oggetto procedura ablatoria per la realizzazione di pista ciclopedonale nel comune di Induno; in tale delibera peraltro l'amministrazione dava atto che (in tale procedura) vi sarebbe solo una piccola porzione di terreno di proprietà che deve essere espropriata (doc.1), appunto la proprietà degli attuali ricorrenti, i quali, per il tramite del loro tecnico, nella fase endoprocedimentale, cercavano, invano, di interloquire con l'amministrazione al fine di trovare un punto di equilibrio nell'ambito del bilanciamento degli interessi in gioco nel procedimento amministrativo in questione (doc. 3); la proprietà privata da un lato, quella dei ricorrenti, e l'esercizio del potere ablativo per il soddisfacimento dell'interesse pubblico dall'altro, ma l'amministrazione precedente non ha valutato in alcun modo le soluzioni proposte dal privato.

Come illustrato dal prospetto illustrato (doc. 4), il passaggio che l'amministrazione comunale intende realizzare espropriando 160mq di terreno di pertinenza dell'abitazione su un totale di 494 mq di superficie, in buona sostanza tagli in due la proprietà, compromettendone sia la funzionalità abitativa, sia il godimento, sia la futura commerciabilità, compromessa nella misura circa del 50%, come illustrato in sede istruttoria.

Nella realtà, però, la via di passaggio che l'amministrazione intende realizzare può ben essere effettuata o senza intaccare l'abitazione del privato, oppure, intaccandola sì, ma in modo meno deletereo e dunque senza compromissione dell'utilità dell'opera, con un minor sacrificio del privato.

Ciò chiarito, i provvedimenti impugnati in questa sede devono essere illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi

DIRITTO

I^ Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, di leale collaborazione e delle norme sul procedimento amministrativo. Violazione della normativa interna e comunitaria a tutela della proprietà (Protocollo addizionale CEDU). Violazione e falsa applicazione dei criteri ispiratori del documento di piano del PGT del Comune di Induno Olona.

In primo luogo giova rimarcare come il piano di governo del territorio del comune di Induno Olona sia ispirato, come obiettivi pianificatori, **ad una condivisione sociale** (vedasi documento di piano doc. 5) ed al **consolidamento e la qualificazione del tessuto residenziale** (doc. 5, pagg. 8 e 9).

Ecco, allora, che se questi sono gli obiettivi del pianificatore comunale, non v'è chi non veda come imporre il peso ablatorio nel modo indicato dall'amministrazione precedente sia del tutto irrispettoso del principio di **proporzionalità dell'azione amministrativa**; come illustrato dalle soluzioni proposte, infatti, l'amministrazione potrebbe ben imporre il peso su terreno adiacente all'immobile dei ricorrenti senza alcun pregiudizio, oppure imporlo sì sul terreno dei ricorrenti ma in modo meno impattante e meno svalutativo del godimento e del valore dell'immobile;

infatti, con il tracciato attuale la proprietà **viene tagliata in due e diviene incommerciabile**, con la conseguenza che, in futuro, andati via gli attuali proprietari, il tessuto residenziale del comune anziché consolidarsi, viene a trovarsi composto da un immobile non utile **né a fini di condivisione sociale, né a fini del consolidamento di quadro urbanistico armonico**, in netto contrasto con l'obiettivo del pianificatore comunale e sovracomunale.

Di tale bilanciamento degli interessi in gioco, tuttavia, il comune non tiene conto alcuno, posto che invia comunicazione di avvio del procedimento ablatorio del tutto illegittima, **rilevato come con diversa proporzionale ponderazione degli interessi in gioco il provvedimento conclusivo può ben avere contenuto diverso, in quanto conformato agli obiettivi del pianificatore comunale.**

Ciò premesso, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi

RICORRONO

All'Ill.mo Tar Lombardia affinché siano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito.

In via principale.

Previa fissazione e audizione in udienza, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi articolati in narrativa.

Vinte le spese

I producono;

- 1) delibera impugnata;
- 2) comunicazione di avvio del procedimento;
- 3) soluzioni proposte
- 4) prospetto;
- 5) documento di piano.

Si dichiara corrisposto il contributo unificato di euro 650.

Con ossequio

Varese, lì 28 febbraio 2023

Avv. Andrea Macchi

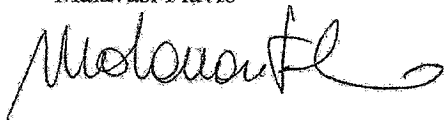
Avv. Paolo Soattini

PROCURA ALLE LITI

I sigg. Malavasi Flavio (MLVFLV67T13L682W) e De Battisti Cristiana (DBTCST71P55L682D) residenti in Induno Olona in via Giuseppe Gritti n. 41 delegano a rappresentarli e difenderli nella presente giudizio davanti al Tar Milano contro il Comune, sia in fase cautelare che di merito, l'avv. Paolo Soattini del foro di Vicenza (STTPLA80E16L682R) con secondo studio in 21100 Varese in via Cavallotti n. 8 e l'avv. Andrea Macchi del foro di Varese con studio in (2100) Varese in via Cavour n. 39, conferendo loro ogni e più ampia facoltà prevista dalla legge, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo quella di conciliare, transigere, chiamare terzi in causa, proporre querela di falso, rinunciare agli atti, accettare l'altrui rinuncia ecc.

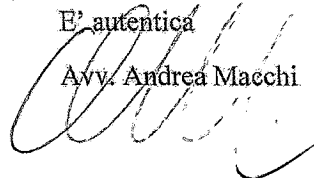
Autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini di cui alla presente vertenza

Malavasi Flavio



E' autentica

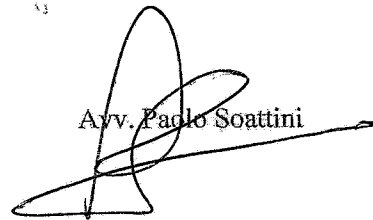
Avv. Andrea Macchi



De Battisti Cristiana



Avv. Paolo Soattini



**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Ad istanza di **MALAVASI FLAVIO (CF MLVFLV67T13L682W)** e **DE BATTISTI CRISTIANA (CF DBTCST71P55L682D)** residenti in Induno Olona in via Giuseppe Gritti n. 41 rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Soattini (C.F. STTPLA80E16L682R), del foro di Vicenza, con secondo studio in (21100) Varese, via Cavallotti n. 8 e dall'Avv. Andrea Macchi del foRo di Varese con studio in (2100) Varese in via Cavour n. 39 giusta delega in calce al presente atto, ho notificato ad ogni effetto di legge, l'allegato ricorso al Tar Lombardia Milano firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato, di cui si attesta la conformità, unitamente alla procura alle liti conferita dall'istante di cui si attesta la conformità, e autenticate con firma digitale dal sottoscritto difensore a:

- **COMUNE DI INDUNO OLONA (CF/P.I. 00271270126)**, in persona del sindaco pro tempore, sito in (21056) Induno Olona in via Porro 35 pec indunoolona@pec.it estratto da IPA), trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec estratto da IPA indunoolona@pec.it;

Varese, lì 28 febbraio 2023

Avv. Andrea Macchi

Avv. Paolo Soattini

-

